

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta dell'11/02/2020

FATTO

La ricorrente afferma:

- di aver stipulato in data 04 maggio 2012 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30 novembre 2017;
- ha allegato una decisione del Collegio ABF di Palermo che si è espresso per la restituzione pro quota di tutti i costi applicati al finanziamento, decidendo in merito a clausole contrattuali identiche a quelle di cui in controversia.

Ha quindi chiesto:

- il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.181,00, di cui:
 - o Euro 407,88 a titolo di "commissioni di istruttoria pro quota"
 - o Euro 388,01 a titolo di "commissioni a favore della banca, commissioni per l'intermediario finanziario e spese richieste dall'ente pensionistico";
 - o Euro 385,11 a titolo di "commissioni per l'agente in attività finanziaria";

oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. L'intermediario non ha depositato controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Peraltro, in primo luogo questo Collegio non può esimersi dal censurare la mancanza di cooperazione dell'intermediario. È noto, infatti, che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)", espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che "Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4", il quale ultimo sancisce che possa essere resa "... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1".

Ora, come già si è avuto occasione di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/11), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli - per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione - tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione - a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento - costituisce un grave vulnus alla efficienza e alla credibilità della procedura.

D'altro canto, secondo la giurisprudenza di questo Arbitro, deve escludersi che la mancanza di cooperazione dell'intermediario abbia l'effetto di rendere indiscriminatamente incontrovertibili tutti i fatti allegati dal ricorrente, a fronte di un principio generale desumibile dall'art.115 c.p.c., che sottrae all'onere probatorio i soli fatti "non specificamente contestati" dal convenuto costituito. E deve parimenti escludersi che tale obbligo di cooperazione possa tradursi nella inversione della distribuzione dell'onere della prova che incombe su chi avanza una pretesa. In altre parole, non è possibile per solo il fatto della mancata risposta dell'intermediario dare per ammesso o dimostrato il fatto costitutivo della domanda, come ad esempio può accadere se il ricorrente propone una domanda ex art.125 sexies TUB senza dimostrare neppure l'estinzione del finanziamento. (cfr. [Collegio di coordinamento, decisione n. 7716/2017](#)).

Venendo al merito della vicenda in esame, occorre anche premettere che questo Arbitro aderisce all'orientamento richiamato dalla ricorrente (Coll. Palermo, n. 23703/2018) che privilegia, in relazione a clausole contrattuali identiche a quelle contenute nel contratto di finanziamento in atti,



l'interpretazione più favorevole al consumatore: ovvero che l'intero ammontare delle voci di costo (commissioni intermediario e agente/mediatore) debba essere preso in considerazione ai fini della determinazione della quota da retrocedere.

Quanto alla restituzione degli oneri non maturati, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 616712014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste della ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,77%

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria (lett.b)				741,60	Upfront	32,77%	243,05		243,05
commissione a favore banca (lett.c)				1.112,40	Recurring	55,00%	611,82	556,77	55,05
commissione interm.finanziario (lett.f)				1.080,00	Recurring	55,00%	594,00	37,84	556,16
commissione agente (componente up front)				684,00	Upfront	32,77%	224,17		224,17
commissione agente (componente recurring)				180,00	Recurring	55,00%	99,00	90,09	8,91
Totale				3.798,00					1.087,34

Come da costante orientamento dell'ABF, gli interessi legali che sono dovuti esclusivamente dal reclamo al saldo (cfr. Coll. Coordinamento 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.087,34, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA